

Testo dell'allegato A alla delibera n. 368/14/CONS coordinato con le modifiche introdotte dalle delibere n. 110/16/CONS e n. 640/20/CONS.

**NUOVO REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ
DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE, DEI PROCEDIMENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
E DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4-BIS, DEL DECRETO-
LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, N. 159.**

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per Legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- b) per Testo Unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi";
- c) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) per sistema integrato delle comunicazioni: il settore economico di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), del Testo Unico;
- e) per documento: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e/o utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico;
- f) per intese: gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni,

anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

g) per concentrazione: l'operazione che, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o più imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune;

h) per società radiotelevisiva:

1) le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di qualsiasi altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, o su altri mezzi di comunicazione, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonché i soggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari;

2) le società munite del titolo abilitativo previsto dal Testo Unico per l'esercizio dell'attività di operatore di rete, di fornitore di servizi media audiovisivi, di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

i) per trasferimento di proprietà: il trasferimento di azienda, il trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 43, comma 15, del Testo Unico;

l) per gruppo: l'insieme delle società che siano tra loro, direttamente o indirettamente, controllate o soggette a comune controllo;

m) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. e all'art. 43, commi 14 e 15 del Testo Unico;

n) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 43, comma 15, del Testo Unico;

o) per Direzione: la Direzione Servizi Media, che, ai sensi della delibera n. 223/12/CONS, ha competenza in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media e, in particolare, svolge le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del Testo Unico;

p) per Direttore: il Direttore della Direzione Servizi Media.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n.13, della legge n. 249 del 1997;
- b) le notifiche delle operazioni di concentrazione e delle intese ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Testo Unico;
- c) i procedimenti volti ad accertare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Testo Unico, la sussistenza di una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono e ad adottare i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del Testo Unico;
- d) i procedimenti volti ad accertare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico nonché ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 e ad adottare i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del Testo Unico.

Titolo II

Autorizzazione ai trasferimenti di proprietà

Art. 3

Autorizzazione

1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, i trasferimenti di proprietà, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), delle società radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare anche mediante:
- a) trasferimento di azienda;
 - b) vendita dell'intero capitale sociale;
 - c) trasferimento del pacchetto di controllo della società o acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già deteneva il controllo congiunto;
 - d) trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;
 - e) sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo della società;

f) passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 43, comma 15, del Testo Unico, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;

g) variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci;

h) conferimento di azienda in sede di costituzione ovvero di aumento del capitale sociale di una società controllata da un soggetto diverso rispetto al conferente;

i) il trasferimento di azienda nell'ambito di una fusione in una società controllata da un soggetto diverso rispetto all'originario titolare dell'azienda;

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì prescritta per il caso di gestione fiduciaria.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo:

a) i trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico, ove applicabile;

b) il trasferimento avente ad oggetto esclusivamente l'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivo con la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

c) il trasferimento avente ad oggetto esclusivamente l'autorizzazione generale per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete;

d) il trasferimento avente ad oggetto esclusivamente il titolo abilitativo di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

4. L'istanza di autorizzazione è presentata, entro quindici giorni dalla data dell'atto che determina il trasferimento di proprietà ovvero dalla data di conclusione del contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, con cui le parti si obbligano a trasferire la proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L'istanza è redatta in base all'apposito formulario predisposto dall'Autorità, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione da allegare.

5. Qualora l'istanza presentata risulti incompleta, il responsabile del procedimento invia apposita comunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o al completamento dell'istanza entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale l'istanza si intende ritirata.

6. Il Consiglio provvede entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza o dalla sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 5. A tal fine il Direttore, acquisita la relazione del responsabile del procedimento, propone al Consiglio lo schema del provvedimento finale.

7. La decorrenza del termine di cui al comma 6 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni o documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, fino all'acquisizione degli elementi richiesti;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, fino alla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente.

8. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui al comma 7, lett. a), di cui è data comunicazione alla società istante ove le informazioni siano state richieste ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni per ciascuna richiesta di informazioni.

9. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato, fino ad un massimo di trenta giorni, su proposta del Direttore, con provvedimento motivato del Consiglio, ove la fattispecie richieda lo svolgimento di accertamenti particolarmente complessi.

Titolo III

Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese di cui all'art. 43, comma 1, del Testo Unico

Art. 4

Istruttoria preliminare

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 43, comma 1, del Testo Unico sono preventivamente notificate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 495 milioni di euro e se il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione, attraverso l'operazione di concentrazione, sia superiore a 50 milioni di euro. Tali valori sono automaticamente incrementati nella misura stabilita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2-bis. Sono altresì soggette alla notifica di cui al comma 1 le operazioni che hanno per oggetto il trasferimento dell'autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi nonché la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa cedente sia superiore a 50 milioni di euro.

3. Le notifiche di cui al comma 1, redatte in base all'apposito formulario predisposto

dall'Autorità, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, contengono una descrizione del contenuto dell'operazione nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la sua valutazione.

4. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta alla notifica di cui al comma 1 si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), il richiedente presenta, sulla base dell'apposito formulario pubblicato sul sito internet dell'Autorità, un'unica istanza, che la Direzione verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude immediatamente con un provvedimento negativo. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, la Direzione procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare ai fini delle verifiche di cui all'art. 43, comma 1, del Testo Unico.

5. I soggetti tenuti per la medesima vicenda ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente; all'atto della comunicazione possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.

6. La Direzione nel corso dell'istruttoria preliminare può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione o all'intesa comunicata. La decorrenza del termine di cui al comma 8 è sospesa dalla richiesta di informazioni o documenti fino all'acquisizione degli elementi richiesti. La sospensione del decorso dei termini non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni, per ciascuna richiesta di informazioni.

7. Al termine dell'istruttoria preliminare, il Direttore, acquisita la relazione del responsabile del procedimento, propone al Consiglio lo schema di provvedimento ai sensi del comma 8 o di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16.

8. A seguito di una notifica ai sensi del comma 1, il Consiglio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 6, adotta la decisione di non avviare l'istruttoria o di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16. La decisione di non avvio dell'istruttoria è prontamente comunicata alle imprese interessate.

9. Qualsiasi modificazione successiva degli elementi essenziali contenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzione non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso del termine di cui al comma 8, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o di nuova intesa.

10. Le operazioni di concentrazione e le intese nonché le operazioni di cui al comma 2-bis, non soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione entro quindici giorni dal perfezionamento dell'operazione. Ad esse si applicano i commi 3, 4, 5, 6 e 9. All'esito dell'istruttoria preliminare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalle integrazioni di cui al comma 6, il

Direttore, acquisita la relazione del responsabile del procedimento, dispone di non avviare l'istruttoria ovvero propone al Consiglio l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16. La decisione di non avviare l'istruttoria è comunicata alle imprese interessate.

11. Le operazioni di concentrazione e le intese nonché le operazioni di cui al comma 2-bis non sono soggette all'obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o di comunicazione di cui al comma 10 nel caso in cui intervengano tra società appartenenti ad uno stesso gruppo.

Titolo IV

Procedimento volto ad accertare la sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e ad adottare i conseguenti provvedimenti

Art. 5

Avvio dell'istruttoria

1. Il Consiglio, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, delibera l'avvio del procedimento volto all'individuazione e all'analisi del mercato rilevante, all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico.
2. Il procedimento è articolato in due fasi che si svolgono in sequenza: la prima fase diretta alla individuazione del mercato rilevante; la seconda fase diretta all'analisi del mercato rilevante, all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico.
3. La delibera di avvio del procedimento contiene l'indicazione dell'oggetto del procedimento, l'indicazione del responsabile del procedimento, nonché l'indicazione del termine entro cui il procedimento si deve concludere.
4. La delibera di avvio del procedimento è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Art. 6

Fase relativa all'individuazione dei mercati rilevanti

1. La Direzione nel corso della prima fase del procedimento acquisisce gli elementi istruttori diretti alla individuazione del mercato rilevante.
2. Il Consiglio, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Direttore della Direzione Servizi Media d'intesa con il Direttore della Direzione Analisi dei Mercati

Concorrenza e Studi, adotta uno schema di provvedimento avente ad oggetto l'individuazione del mercato rilevante.

3. Lo schema di provvedimento di cui al comma 2 è sottoposto a consultazione pubblica di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
4. Al termine della consultazione di cui al comma 3, il Consiglio rende noto, con delibera pubblicata sul sito web dell'Autorità, il mercato rilevante nell'ambito del quale si procederà ad accertare, attraverso la seconda fase del procedimento, la sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico conclusivo del procedimento.

Art. 7

Fase relativa all'analisi del mercato rilevante, all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e all'adozione delle misure previste dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico

1. La Direzione nel corso della seconda fase acquisisce gli elementi istruttori diretti all'analisi del mercato rilevante, all'accertamento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 43, comma 5, del Testo Unico.
2. Il Consiglio, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Direttore della Direzione Servizi Media d'intesa con il Direttore della Direzione Analisi dei Mercati Concorrenza e Studi, adotta uno schema di provvedimento avente ad oggetto l'analisi del mercato rilevante e:
 - a) l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nonché l'adozione delle misure di cui all'art. 43, comma 5, del Testo Unico, con l'indicazione di un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare;

ovvero

- b) l'accertamento dell'insussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
3. Lo schema di provvedimento di cui al comma 1 è sottoposto a consultazione pubblica di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.
4. Al termine della fase di consultazione il Consiglio adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. La delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità nonché, in caso di adozione delle misure di cui all'art.43, comma 5, del Testo Unico, notificata ai destinatari delle stesse.

Art.8

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Nel corso del procedimento, le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni, devono essere formulate dal responsabile del procedimento per iscritto e comunicate ai destinatari.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare:
 - a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi richiesti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
 - d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;
 - e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di presentazione di informazioni o documenti non veritieri.
3. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite di procura speciale, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un'apposita dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell'istruttoria il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Art. 9

Ispezioni

1. Il Direttore della Direzione Servizi Media, su proposta del responsabile del procedimento, affida al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai fini del procedimento.
2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla delibera 220/08/CONS del 7 maggio 2008 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità".

Art. 10

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il Direttore della Direzione Servizi Media, su proposta del responsabile del procedimento, dispone perizie, analisi statistiche ed economiche nonché altre consultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

Art. 11

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché i soggetti titolari di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dal provvedimento adottabile all'esito del procedimento, possono partecipare al procedimento presentando memorie scritte, documenti e pareri ovvero prendendo visione degli atti del procedimento secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera n.217/01/CONS.

Art. 12

Consultazione pubblica

1. Nella consultazione pubblica di cui all'articolo 6, comma 3 e di cui all'articolo 7, comma 3, lo schema di provvedimento e l'avviso relativo alla possibilità di inviare le proprie osservazioni sono portati a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità.

2. Entro il termine perentorio di cui 30 giorni, i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni, oppure possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione. Nel corso dell'audizione, i soggetti illustrano la propria posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione è redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni dei soggetti intervenuti in audizione. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare i soggetti intervenuti in audizione ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

3. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, indicando i

documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

4. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni del Consiglio.

Art.13

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di avvio del procedimento.

2. Il termine previsto al comma 1 è sospeso:

a) dalla data della richiesta di cui all'art. 8 sino al completo riscontro della stessa;

b) dalla data di conferimento dell'incarico di cui all'art. 10 alla data in cui l'Autorità riceve la relazione oggetto dell'incarico;

c) per il tempo necessario allo svolgimento della consultazione pubblica di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La sospensione dei termini non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni, per ciascuna richiesta di cui all'art. 8 o ciascun conferimento di incarico di cui all'art. 10.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di novanta giorni, con provvedimento motivato del Consiglio.

Art. 14

Revoca o modifica delle misure di cui all'articolo 43, comma 5, del Testo Unico

1. Qualora le misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), siano temporanee, il provvedimento indica il termine di efficacia.

2. Qualora il Consiglio, su segnalazione di chi vi abbia interesse o d'ufficio, riscontri la necessità di revocare o modificare le misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, avvia un procedimento secondo le modalità procedurali di cui agli articoli 5 e seguenti del presente Titolo.

Art. 15

Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio

1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 7,

comma 4, da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5 del Testo Unico, il Direttore propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.

2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata l'inottemperanza, contesta gli addebiti al responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Il procedimento è disciplinato dalla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.

3. Ai fini della determinazione della sanzione si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel mercato rispetto al quale è stato assunto il provvedimento oggetto di inottemperanza.

Titolo V

Procedimento volto ad accertare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico nonché ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 e ad adottare i conseguenti provvedimenti

Art. 16

Avvio dell'istruttoria

1. La Direzione, d'ufficio, all'esito dell'istruttoria preliminare di cui all'articolo 4, o dietro segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico nonché ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, formula al Consiglio la proposta di avvio dell'istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 43, comma 5 del Testo Unico.

2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute, l'indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché l'indicazione del termine entro cui il procedimento si deve concludere nonché, per le fattispecie di cui all'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, l'individuazione dei criteri per la verifica della sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo..

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato alle imprese o ai soggetti interessati, nonché pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

Art. 17

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

- a) i soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria;
- b) i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottabili all'esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 3.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà:

- a) di presentare memorie scritte, documenti e pareri;
- b) di accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 23;
- c) di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti istruttori da parte dell'Autorità.

Art. 18

Audizioni istruttorie

1. I soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria, possono chiedere al responsabile del procedimento, di essere sentiti sui fatti che ne formano oggetto.

2. L'audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso.

3. In sede di audizione i soggetti interessati:

- a) debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria;
- b) possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà possa comportare la sospensione dell'audizione.

4. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, recante le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte.

5. Il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria può disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili, ivi compresi coloro che hanno partecipato all'istruttoria ai sensi dell'art. 17. Dell'audizione, in aderenza alle disposizioni precedenti, è redatto verbale, che viene acquisito agli atti dell'istruttoria.

Art. 19

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni e soggetti terzi, devono essere formulate dal responsabile del procedimento per iscritto e comunicate ai soggetti destinatari.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare:
 - a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi richiesti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
 - d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;
 - e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di presentazione di informazioni o documenti non veritieri.
3. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite di procura speciale, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un'apposita dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell'istruttoria il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Art. 20

Ispezioni

1. Il responsabile del procedimento propone al Direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai fini dell'istruttoria.
2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla delibera 220/08/CONS del 7 maggio 2008 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità".

Art. 21

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il Direttore può autorizzare il responsabile del procedimento a disporre perizie, analisi statistiche ed economiche nonché altre consultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.
2. L'autorizzazione è comunicata ai soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 3, con l'indicazione del nome del perito o esperto consultato, del quesito postogli e del termine entro il quale la sua relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità. Con successivo atto è comunicata ai medesimi soggetti l'avvenuta acquisizione dei risultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte.

Art. 22

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione della comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il termine previsto al comma 1, è sospeso:
 - a) dalla data di protocollo della richiesta di cui all'art. 19 sino al completo riscontro della stessa;
 - b) dalla data di conferimento dell'incarico di cui all'art. 21 alla data in cui l'Autorità riceve la relazione oggetto dell'incarico.
 - c) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni e i contributi dei soggetti interessati, nell'ambito della consultazione pubblica di cui al successivo articolo 24, comma 3.

La sospensione, che non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni per ciascuna richiesta di cui all'art. 19 o ciascun conferimento di incarico di cui all'art. 21, è comunicata ai soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, su proposta del Direttore, con provvedimento motivato del Consiglio.

Art. 23

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorità nel corso dell'istruttoria secondo le modalità e le procedure di cui

alla delibera n. 217/01/CONS.

2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso, entro i limiti di cui al comma 1, anche i documenti formati o acquisiti dall'Autorità in data antecedente a quella di notifica dell'avvio dell'istruttoria.

Art. 24

Conclusione del procedimento

1. Il Direttore trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con il provvedimento conclusivo del procedimento accerta la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico o ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, e ne ordina la rimozione.

3. Qualora il Consiglio ritenga di adottare specifiche misure rimediali, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del Testo Unico, con l'indicazione di un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare, lo schema di provvedimento conclusivo del procedimento è sottoposto a consultazione pubblica di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

4. Il testo da sottoporre a consultazione e l'avviso relativo alla possibilità di inviare le proprie osservazioni sono portati a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

5. Entro il termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'avviso e decorrente dalla comunicazione di cui al comma 4, i soggetti interessati possono inviare le proprie osservazioni, oppure possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione. Nel corso dell'audizione, i soggetti illustrano la propria posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione è redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni dei soggetti intervenuti in audizione. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare i soggetti intervenuti in audizione ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

6. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di

riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

7. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni del Consiglio.

8. Al termine della fase di consultazione il Consiglio adotta il provvedimento conclusivo del procedimento. La delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità nonché notificata alle parti destinatarie delle misure di cui all'art. 43, comma 5, del Testo Unico.

9. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, accerti che un'impresa o un gruppo di imprese si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del Testo Unico, adotta un atto di pubblico richiamo ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Testo Unico, indicando la situazione di rischio e l'impresa o il gruppo di imprese interessate. La delibera è pubblicata sul sito internet dell'Autorità nonché notificata alle parti destinatarie dell'atto di pubblico richiamo.

10. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, riscontri l'insussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Testo Unico o ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, dispone l'archiviazione del procedimento. La delibera è notificata alle parti del procedimento.

Art. 25

Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio

1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 24, comma 8, da parte dei soggetti destinatari delle misure di cui all'articolo 43, comma 5 del Testo Unico, il Direttore propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.

2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata l'inottemperanza, contesta gli addebiti al responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Il procedimento è disciplinato dalla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.

Titolo VI

Disposizioni Finali

Art. 26

Comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 27

Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di presentare l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprietà, di cui all'art. 3, e l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare, le intese e le operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 4, sono punite, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997.

2. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e a comunicare i dati e le notizie all'Autorità, nei termini e con le modalità prescritti nelle richieste di informazioni o documentazione, previste dal presente regolamento, sono puniti ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. I soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.